

Conferma del mandato quadriennale per i giudici di pace.

(Risposta a quesito del 19 novembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 novembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- viste le note in data 8 e 13 ottobre 2009 con le quali il Presidente del Tribunale di ..., nel trasmettere le domande di conferma nell'incarico per ulteriori quattro anni presentate da ..., giudice di pace in ..., ..., giudice di pace in ..., ..., ... e ..., giudici di pace in ..., rappresenta che i predetti magistrati onorari sono in servizio dal 27 marzo 1995 e successivamente sono stati confermati con vari provvedimenti (da ultimo con DD.MM. 31 marzo 2006 con scadenza nel mese di aprile 2010) e, tenuto conto della circolare in vigore secondo cui non sembrerebbe possibile una proroga oltre il terzo mandato quadriennale, chiede chiarimenti al riguardo al fine di poter eventualmente attivare l'istruzione della pratica per la formulazione del giudizio di idoneità;

- considerato che l'art. 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, sulla durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace, prevede, al comma 1, che: "... il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carico quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dell'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.", e, al comma 2, che: "Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.";

- osservato che i giudici di pace sopraindicati, nominati con delibere consiliari del 2 dicembre 1993 e già confermati per il secondo mandato quadriennale con delibere del 15 marzo 2000 nonché per altri due anni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, con delibere del 4 marzo 2004, al termine del biennio sono stati confermati nell'incarico con delibere dell'8 marzo 2006 per un ulteriore mandato di quattro anni in applicazione della seconda parte dell'art. 7, comma 1, sopracitato;

- ritenuto, per quanto sopra, che la normativa in vigore non consente la conferma nelle funzioni di giudice di pace dei magistrati onorari che, al termine del mandato biennale in applicazione dell'art. 20 della legge n. 48/2001, siano già stati confermati nell'incarico per un ulteriore mandato di quattro anni, ferma restando la possibilità di una nuova nomina decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico, e che, conseguentemente, nel caso di specie nessuna attività istruttoria in ordine alle domande di conferma nell'incarico per ulteriori quattro anni avanzate dai giudici di pace in precedenza specificati deve essere compiuta;

d e l i b e r a

di rispondere al Presidente del Tribunale di ... che, allo stato, l'art. 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, non consente la conferma nelle funzioni di giudice di pace dei magistrati onorari che, dopo il mandato biennale ai sensi dell'art. 20 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, siano già stati confermati per un ulteriore mandato di quattro anni e che, conseguentemente, nessuna attività istruttoria deve essere compiuta in ordine alle domande di conferma nell'incarico per ulteriori quattro anni avanzate dai giudici di pace che versino in tale situazione."